

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali). (19R00256) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale). (19R00257) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 11.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per l'attività di componente del Ministero dello sviluppo economico (MISE) della Commissione di Verifica articolo 12, decreto direttoriale MISE 24/2/16. (19R00258).... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 12.

Norme attuative dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. n. 56/CSR) e ulteriori disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in esecuzione del documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019. (19R00259) Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2019, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 riguardante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020". (19R00255) Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2019, n. 25/R.

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»). (19R00251) Pag. 16


REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 2019, n. 5.

Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (19R00252).. Pag. 17

LEGGE 8 maggio 2019, n. 6.

Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili. (19R00253) Pag. 19





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 - Parte I - del 5 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali)

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 1/2011*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.

6-ter. I nominativi dei componenti del consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del consiglio.».

2. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai com-

mi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle assemblee dei sindaci o delle assemblee dei presidenti di consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle assemblee dei sindaci o delle assemblee dei presidenti di consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata.».

3. Dopo il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi consigli comunali, i componenti del consiglio delle autonomie locali indicati all'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 4
della legge regionale n. 1/2011*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:


«1. Le riunioni del consiglio delle autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 6-bis.

1-bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio delle autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 6-bis.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 10
della legge regionale n. 1/2011*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «comunica periodicamente al consiglio regionale - assemblea legislativa i dati sull'attuazione della legislazione», sono sostituite dalle seguenti: «effettua, su richiesta del Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull'attuazione della legislazione».



Art. 5.

*Modifica all'art. 14
della legge regionale n. 1/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «mediante convenzione con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL», sono sostituite dalle seguenti: «mediante convenzione con ANCI Liguria».

Art. 6.

*Modifica all'art. 15
della legge regionale n. 1/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «rappresentativi dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «rappresentativi dei comuni, delle province e della città metropolitana».

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2011, come modificato dalla presente legge, quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 2021 allocati nella Missione 01 - «Servizi istituzionali e generali e di controllo» - Programma 1 - «Organi istituzionali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00256

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 del 5 giugno 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «motocarozzetta,» sono inserite le seguenti: «velocipede,».

Art. 2.

*Modifica all'art. 3
della legge regionale n. 25/2007*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:


«3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale n. 25/2007*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali*). — 1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'art. 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei ridetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative.».



Art. 4.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 25/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) un preside di Istituto professionale statale designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria - sede di Genova - nell'ambito di quattro nominativi proposti dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede;»;

b) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e dalla Camera di commercio Riviera di Liguria;».

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione svolge le funzioni di organizzazione e svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica.».

3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova.».

4. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.».

5. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati.».

6. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove dovuti, da parte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova le indennità e i rimborsi spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle risorse derivanti dagli introiti di cui all'art. 12, e sulla base delle indicazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 11-bis.».

7. Dopo il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell'apporto tecnico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 25/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e la Camera di commercio Riviera di Liguria è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.».


2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'art. 7, costituisce requisito indispensabile per il rilascio:

a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

2-bis. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma 1 i rappresentanti legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze. L'iscrizione è cancellata quando vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese nonché i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 30.».



3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'iscrizione nel ruolo è inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscrizione nel ruolo della Liguria, di cui al comma 1 è».

Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 10
della legge regionale n. 25/2007*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 7.

*Modifica all'art. 11
della legge regionale n. 25/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale n. 25/2007*

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Diritti di segreteria e oneri per esami».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «un diritto» sono sostituite dalla seguente: «diritti» e dopo la parola: «Agricoltura» sono inserite le seguenti: «di Genova e della Camera di commercio Riviere di Liguria.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'iscrizione all'esame di cui all'art. 7, comma 4, è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova di euro 50,00.

1-ter. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova può aggiornare la misura dell'importo di cui al comma 1-bis in relazione all'oggettivo incremento dei costi di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7.».

Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 12-bis
della legge regionale n. 25/2007*

1. L'art. 12-bis della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 10.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 25/2007*

1. La rubrica dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Competenze della Città metropolitana di Genova e delle Province».

2. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di traffico» sono inserite le seguenti: «della Città metropolitana di Genova o» e le parole: «la provincia può» sono sostituite dalle seguenti: «la Città metropolitana di Genova e le province possono».

Art. 11.

*Abrogazione dell'art. 20
della legge regionale n. 25/2007*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 12.

*Modifica all'art. 21
della legge regionale n. 25/2007*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 13.

*Abrogazione dell'art. 22
della legge regionale n. 25/2007*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14.

*Modifiche all'art. 23
della legge regionale n. 25/2007*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente, alimentato anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido, con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 15.

*Modifica all'art. 24
della legge regionale n. 25/2007*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e di dispositivi elettronici di collegamento a sistemi di informazione e di fruizione di prestazioni turistiche».



Art. 16.

*Modifiche all'art. 25
della legge regionale n. 25/2007*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «comma 1, lettera *a*)», sono inserite le seguenti: «in caso di alimentazione con combustibile tradizionale.».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a*), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 25/2007*

1. La rubrica dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Esclusione dal contributo e revoca».

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a*)».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono revocati a seguito dell'accettata assenza dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati concessi.».

Art. 18.

*Modifica all'art. 27
della legge regionale n. 25/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «articoli 22, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 23 e 24».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n. 25/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «finalizzata allo svolgimento professionale di tale attività e all'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio dell'attività stessa» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dagli enti competenti di cui all'art. 31, previa iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e alla vigente normativa nazionale».

2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dell'autorizzazione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

b) le lettere *b*) e *c*), sono abrogate.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti abilitati alla guida sono tenuti a comunicare all'Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione, le eventuali violazioni agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della strada riportate negli ultimi tre anni.».

Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 31
della legge regionale n. 25/2007*

1. L'art. 31 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Competenze della Città metropolitana di Genova e delle province*). — 1. La Città metropolitana di Genova e le province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 30, comma 1, nonché l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari secondo le modalità stabilite, rispettivamente, negli articoli 34, 34-bis e 34-ter.

2. La Città metropolitana di Genova e le province:

a) provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca;

b) verificano la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni e procedono alla immediata revoca dell'autorizzazione qualora accertino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 30.».

Art. 21.

*Inserimento dell'art. 31-bis
della legge regionale n. 25/2007*

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Documenti di viaggio*). — 1. La Città metropolitana di Genova e le Province rilasciano alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di telaio del veicolo riportante la dicitura «SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE», da apporre sul veicolo.

Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della autorizzazione.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1.».



Art. 22.

Abrogazione del Capo II del Titolo II della legge regionale n. 25/2007

1. Il Capo II del Titolo II della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 25/2007

1. L'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Tipologie di infrazioni e sanzioni in materia di attività di noleggio autobus con conducente*). — 1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio:

- 1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio;
- 2) con mezzi non revisionati;
- 3) con mezzi non muniti di cronotachigrafo funzionante;
- 4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza;
- 5) con mezzi rispetto ai quali è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che comportino il fermo del veicolo;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, in violazione delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province;

d) infrazioni relative alla omessa comunicazione alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze di cui all'art. 34-*quater*, comma 3, sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Città metropolitana di Genova o alle province nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tal fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento all'Ente territorialmente competente per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.

5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da ente diverso da quello territorialmente competente all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo è tenuto a segnalare la violazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.»

Art. 24.


Inserimento degli articoli 34-bis e 34-ter della legge regionale n. 25/2007

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (*Sospensione dell'autorizzazione*). — 1. La Città metropolitana di Genova e le province dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 34, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oppure inerenti le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa; l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.



2. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:

a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;

b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;

c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.

5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'art. 30, la Città metropolitana di Genova e le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di persistenza dell'inadempimento, l'autorizzazione è sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito.

«Art. 34-ter (Revoca dell'autorizzazione). — 1. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all'art. 31, comma 2, lettera b) e all'art. 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 34-bis effettui ugualmente il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta.

2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di un'altra regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.

3. La Città metropolitana di Genova e le province segnalano i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione alla Motorizzazione civile per l'inserimento nel Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.»

Art. 25.

Inserimento del Titolo II bis della legge regionale n. 25/2007

1. Dopo il Titolo II della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO II BIS

REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA DI VIAGGIATORI SU STRADA.

Art. 34-quater (Registro regionale). — È istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

2. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo.

3. A tal fine la Città metropolitana e le province provvedono all'aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all'interno delle quali è annotato l'elenco delle imprese autorizzate all'attività di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonché delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali.

4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'art. 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Città metropolitana o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

5. La Città metropolitana o la Provincia provvedono alla cancellazione dell'impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui:

a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;


b) la sua attività sia comunque cessata;

c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all'art. 30;

d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 34-ter;

e) l'impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell'art. 33.

6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c).



7. Ove la Città metropolitana di Genova, le province e i comuni non procedano all'aggiornamento delle sezioni del Registro telematico di loro competenza, il Presidente della Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* entro trenta giorni dalla scadenza del ridetto termine. Il commissario *ad acta* assume gli atti a tal fine necessari e gli oneri derivanti dalla sua attività sono a carico dell'Ente inadempiente.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «remunerazione a costo netto» sono inserite le seguenti: «per almeno l'80 per cento del servizio».

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione:

a) la Commissione regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 25/2007, come modificato dall'art. 4 della presente legge, è nominata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e inizia ad operare a far data dal 1° ottobre 2019;

b) le Linee guida di cui all'art. 7, comma 11-*bis*, della legge regionale n. 25/2007, come inserito dall'art. 4 della presente legge, sono emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) gli oneri per esami di cui all'art. 12, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 25/2007, come inserito dall'art. 8 della presente legge, si applicano per le domande d'iscrizione all'esame presentate a far data dal 1° luglio 2019.

2. Fino al 30 settembre 2019 resta operante la Commissione regionale di cui al previgente art. 7 della legge regionale n. 25/2007, per lo svolgimento degli esami relativi alle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2019 e continuano ad applicarsi le indicazioni sulle materie d'esame emanate dalla Giunta regionale ai sensi del previgente art. 10 della legge regionale n. 25/2007, la convenzione stipulata ai sensi del previgente art. 12-*bis* della medesima legge, nonché le altre determinazioni assunte dalla Regione sul funzionamento della sopracitata Commissione.

Art. 28.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge recanti modifiche alla disciplina relativa al trasporto di persone mediante servizio taxi e i risultati progressivamente ottenuti in materia di razionalizzazione e semplificazione in tale ambito.

2. A tal fine la Giunta regionale, anche sulla base degli apporti della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di altri eventuali soggetti coinvolti, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull'attività svolta in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell'attuazione della legge stessa ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa con i contenuti specificati al comma 3.

3. La relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa fornisce elementi documentati in merito:

a) al monitoraggio sull'applicazione, con riferimento al servizio taxi, da parte della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7, delle Linee guida emanate dalla Giunta regionale per disciplinare le modalità di svolgimento degli esami per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea;

b) ai controlli effettuati sull'effettivo e corretto utilizzo dei contributi regionali destinati alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi da parte dei beneficiari;

c) al numero degli effettivi beneficiari rispetto a quelli potenziali e ai risultati ottenuti in termini di riqualificazione del servizio taxi tramite il rinnovo del parco mezzi taxi;

d) alle criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché alle ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione delle medesime.

4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00257



LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 11.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per l'attività di componente del Ministero dello sviluppo economico (MISE) della Commissione di Verifica articolo 12, decreto direttoriale MISE 24/2/16.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 del 5 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del Sig. P.B. per la prestazione di servizi resa quale componente MISE all'interno della Commissione di Verifica di cui all'art. 12 del decreto direttoriale MISE del 24 febbraio 2016, per un importo complessivo di euro 1.394,00, inerente l'attività di verifica di ammissibilità delle spese rendicontate dal beneficiario del contributo concesso dalla Regione per l'attuazione del Programma generale d'intervento denominato «Informaconsumatori Liguria».

2. Al finanziamento della spesa pari a euro 1.394,00 (milletrecentonovantaquattro/00) si provvede con imputazione al bilancio 2019 - 2021, esercizio 2019 - Missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - Programma 2 «Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori» che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

19R00258

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2019, n. 12.

Norme attuative dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. n. 56/CSR) e ulteriori disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in esecuzione del documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 del 5 giugno 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni.



3. La presente legge, inoltre, reca ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 recependo le indicazioni di cui al documento di indirizzo della: Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome n. 01 del 17 aprile 2019.

Art. 2.

Rideterminazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'art. 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2 allegata all'intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, così come previsto nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui alla tabella A allegata alla presente legge, approvata dalla Conferenza delle regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le aliquote base della tabella A allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, sia più favorevole per l'avente diritto rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione la tabella A allegata alla presente legge di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 21/2018 e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3.

Montante contributivo

1. Fermi restando, quale parte integrante della presente legge, i contenuti dispositivi di cui all'Intesa, per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto nella ivi allegata nota metodologica, sulla base dei dati riportati nella tabella 1, recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari, e alle percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle leggi regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto, indiretto o di reversibilità. Sono conteggiati nel montante contributivo i contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi.

2. In ogni caso, per la rideterminazione degli assegni vitalizi, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) dell'Intesa, e al fine di garantire la prevista disciplina di clausole di salvaguardia volta a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni, si osservano i limiti di riduzione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.

Rivalutazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni indiretti o di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Art. 5.

Indennità differita e trattenute sull'indennità di carica

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, a decorrere dall'undicesima legislatura, ai consiglieri regionali, al Presidente della giunta regionale e ai componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale eletti o nominati nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita, corrisposta in dodici mensilità, determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo come definito dalla presente legge.

2. Al fine di corrispondere l'indennità differita di cui al comma 1, sull'indennità di carica al lordo, è operata una trattenuta nella misura stabilita dall'art. 8, comma 4.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere, il Presidente della giunta regionale e il componente della giunta regionale che non fa parte del consiglio regionale ha la facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.



4. L'indennità differita disciplinata dalla presente legge ha la stessa natura giuridica dell'istituto di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali)) e all'art. 10, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Diritto all'indennità differita, versamento, restituzione e ripristino dei contributi

1. I consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'assemblea legislativa della Regione Liguria.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. I consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno trenta mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere o componente di giunta, possono versare, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di sessanta mensilità, equivalente al numero delle mensilità di un'intera legislatura. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale la cui elezione o nomina è stata annullata.

5. Per i contributi versati dai consiglieri regionali, dal Presidente della giunta e dai componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione ai medesimi. La restituzione è possibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all'indennità differita.

6. Qualora i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale, rieletti o rinominati in successive legislature, abbiano in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura ed abbiano richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati, possono riversare tali contributi alla regione al

fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti per il ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell'importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Art. 7.

Sistema contributivo

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 8.


Montante contributivo individuale

1. In corrispondenza con il sistema contributivo INPS per i lavoratori dipendenti, il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4 aumentata di 2,75 volte a carico del bilancio regionale come per i lavoratori dipendenti. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. La quota di contributo a carico del consigliere, del Presidente della giunta e dei componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale è calcolata nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda. Tale quota, trattenuta sulla retribuzione netta ai fini dell'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, è versata sul bilancio della regione.



5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 9.

Decorrenza dell'indennità differita

1. L'indennità differita del consigliere regionale, del Presidente della giunta e del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale di cui all'art. 5 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere o il Presidente della giunta o il componente della giunta regionale non facente parte del consiglio regionale cessato dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere, il Presidente della giunta e il componente della giunta regionale non facente parte del consiglio regionale, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, l'indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 10.

Indennità differita di reversibilità

1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del consigliere regionale, del Presidente della giunta e del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale, che abbia già maturato il diritto all'indennità differita, la stessa viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a pena di prescrizione del diritto, entro dodici mesi dalla data del decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:

a) del coniuge, finché nello stato vedovile;

b) della parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), finché non diventi parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purché non sia stata manifestata la volontà di scioglimento;

c) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto.

2. Il diritto all'indennità differita si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del consigliere, del Presidente della giunta o del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale.

3. Le condizioni per la concessione dell'indennità differita di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere, del Presidente della giunta o del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

4. Qualora uno dei beneficiari dell'indennità differita entri a far parte del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del consiglio regionale o di altro consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

Art. 11.

Misura dell'indennità differita

1. L'ammontare dell'indennità differita indiretta o di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale l'indennità differita o liquidata, o che sarebbe spettata al consigliere, al Presidente della giunta e al componente della giunta regionale non facente parte del consiglio regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'indennità differita: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'indennità differita è aumentata del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartita tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

Art. 12.


Condizioni per l'indennità differita

1. Qualora il decesso dei consiglieri regionali, del Presidente della giunta e dei componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di indennità differita compete ai beneficiari anche se il deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'indennità differita. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo o nei successivi mandati l'indennità differita è commisurata ai contributi effettivamente versati.

Art. 13.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'indennità differita

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'indennità differita di reversibilità si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.



Art. 14.

Sospensione e suoi effetti

1. Qualora i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale già cessati dal mandato rientrano a far parte del consiglio regionale o della giunta regionale, il pagamento dell'indennità differita di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare o di giunta. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. Il pagamento dell'indennità differita resta, altresì, sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

3. I periodi di sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica non possono essere coperti con contributi volontari e non sono computabili agli effetti dell'indennità differita.

4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se non si è ancora maturato il diritto conseguente al completamento del versamento minimo dei contributi e al raggiungimento dell'età richiesta, per determinare l'indennità differita si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, cioè se si è già maturato il diritto a seguito del completamento del versamento minimo dei contributi e si è raggiunta l'età richiesta, il trattamento indennitario differito si calcola sommando il trattamento già determinato in precedenza, anche se non erogato, a quello risultante dalla rivalutazione dei montanti originati dalla successiva contribuzione.

Art. 15.

Esclusione dell'indennità a carattere differito ed incumulabilità con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla regione.

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l'indennità differita, il titolare è tenuto ad autocertificare al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui ai commi 1 e 2. L'autocertificazione ha carattere permanente sino all'eventuale certificazione successiva e contraria. Il titolare è tenuto a comunicare immediatamente tutti i casi in cui lo stato certificato con l'autocertificazione precedente subisce una variazione. Per disposizione dell'ufficio di Presidenza, la competente struttura del consiglio regionale può procedere in ogni momento, presso il casellario giudiziale, alla verifica della sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'indennità differita mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla regione, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 60 per cento dell'indennità di carica lorda prevista per i consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull'indennità differita mensile, dal consiglio regionale assemblea legislativa. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario è tenuto a comunicare al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, entro il mese successivo al verificarsi dell'evento, l'eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma.

Art. 16.

Indennità di fine mandato


1. Con riferimento all'indennità di fine mandato restano ferme le disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni. Il termine previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è riferito all'ultimo versamento nel bilancio della regione dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 17.

Rinunciabilità

1. Il consigliere regionale, il Presidente della giunta regionale o componente della giunta regionale che non fa parte del consiglio regionale, eletto o nominato nell'undicesima legislatura e successive, può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste dall'art. 8, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità.



Art. 18.

Norma di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 19.

Monitoraggio della spesa

1. Il collegio interno dei revisori dei conti di cui all'art. 12-bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni provvede tempo per tempo a monitorare l'andamento del rapporto tra le nuove indennità differite attribuite e la prevedibile riduzione della spesa per assegni e indennità in essere che assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri.

2. Il collegio interno dei revisori dei conti segnala tempestivamente all'ufficio di Presidenza, ai fini delle determinazioni di cui al capo III della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l'eventuale palesarsi di un prevedibile tendenziale futuro scostamento dell'andamento reale della spesa da tale previsione.

Art. 20.

Destinazione di una quota della minore spesa

1. Una quota della minore spesa generata dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 definita in misura corrispondente alle somme che si sarebbero ottenute dalla riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei consiglieri regionali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2018 e successive modificazioni e integrazioni, attestata al termine di ciascun esercizio dall'ufficio di Presidenza con propria deliberazione, confluisce in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio regionale, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dal consiglio regionale mediante apposita risoluzione, ai sensi dell'art. 129, comma 3, del regolamento interno del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

2. In occasione della comunicazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni il Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa certifica e comunica al Presidente della giunta regionale la minore spesa, come attestata dall'ufficio di Presidenza, derivante dall'applicazione del comma 1, distinguendola dal fabbisogno individuato per il funzionamento complessivo dell'assemblea.

3. In ciascun esercizio dal 2020 al 2022, in sede di esame del bilancio preventivo del consiglio regionale, la I Commissione consiliare esercita, mediante la formulazione della risoluzione di cui al comma 1, una specifica funzione di indirizzo sulle priorità e sul riparto delle risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo. La risoluzione è trasmessa alla V Commissione consiliare che, in occasione dell'esame del rendiconto generale del-

la Regione Liguria, riferito al bilancio di cui al precedente capoverso, svolge una funzione di monitoraggio e controllo dell'effettivo adempimento degli indirizzi impartiti alla giunta regionale. A tal fine, quest'ultima fornisce alla V Commissione ogni utile elemento.

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie

1. Dal termine per l'attribuzione dell'assegno di fine mandato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque entro trentasei mesi dal medesimo termine, i consiglieri regionali o i componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale eletti o nominati nella decima legislatura che abbiano espletato il mandato consiliare per un periodo non inferiore a quello intercorrente tra l'approvazione della presente legge e il termine della stessa legislatura, possono avanzare, con comunicazione scritta al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita di cui alla presente legge. In caso di rielezione o nuova nomina nell'undicesima legislatura il suddetto termine di trentasei mesi decorre dall'inizio della stessa undicesima legislatura. In ogni caso, la rivalutazione del montante prevista all'art. 8, comma 5, avviene dalla data dell'ultimo versamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'importo da versare per ottenere l'indennità differita è pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica lorda, nella misura, di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, determinata al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato, moltiplicato per un numero equivalente al numero massimo delle mensilità di un'intera legislatura, individuato in sessanta mensilità. Tale importo può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi a far data dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere o il componente della giunta regionale che non fa parte del consiglio regionale non matura il diritto all'indennità differita. Nel caso in cui, completati i versamenti, il consigliere o il componente della giunta non facente parte del consiglio regionale non abbia i requisiti anagrafici per conseguire il diritto all'indennità, si procede alla rivalutazione del montante contributivo versato a decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino al conseguimento dei necessari requisiti di età.

4. Per i consiglieri regionali o i componenti della giunta regionale in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge che non abbiano mai svolto il mandato in precedenti legislature, per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'indennità differita è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.



5. Per i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano svolto il mandato consiliare anche in legislature precedenti, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo III della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni e per i quali è stato realizzato il ricalcolo ai sensi della legge regionale attuativi dell'Intesa, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni e integrazioni, gli anni di mandato svolti nella decima legislatura sono considerati temporalmente utili ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Con riferimento ai consiglieri regionali, al Presidente della giunta e ai componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale divenuti inabili al lavoro o deceduti per cause naturali nel corso della decima e dell'undicesima legislatura si applicano le disposizioni vigenti, al momento dell'approvazione della presente legge, per i consiglieri della nona legislatura di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ferma restando, fatto salvo l'art. 37, l'abrogazione, a decorrere dalla decima legislatura, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2011, del capo III della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, ai consiglieri regionali e ai componenti, aventi diritto, della giunta regionale, in carica nella nona legislatura o cessati dal mandato entro la nona legislatura, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio indiretto e di reversibilità, le disposizioni di cui alla presente legge.

8. Ai fini dell'applicazione delle clausole di salvaguardia, nella rideterminazione dell'assegno vitalizio si considerano i valori che sarebbero stati calcolati tenendo conto della disciplina di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 35/2011.

Art. 22.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di applicazione della rideeterminazione degli assegni vitalizi, fissata al 1° dicembre 2019 per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, sono abrogate le seguenti disposizioni:

la legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei consiglieri regionali);

l'art. 32-bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019).

Art. 23.

Decorrenza di effetti

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00259

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2019, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 riguardante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020".

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/Sez. Gen. del 24 maggio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6


1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2021, per la società Autostrada del Brennero S.p.a., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del consiglio di amministrazione, in deroga all'art. 10, commi 2 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 24 maggio 2019

KOMPATSCHER

19R00255

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2019, n. 25/R.

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 maggio 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 546 del 23 aprile 2019, di approvazione in via preliminare della proposta di regolamento ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 dello statuto regionale, del parere della competente commissione consiliare;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 20 maggio 2019, n. 661;

Considerato quanto segue:

1) l'art. 64, comma 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2018 prevede che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguino a quanto disposto dal medesimo decreto del Presidente della giunta regionale entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica;

2) il consiglio regionale ha approvato la mozione n. 1673 del 27 febbraio 2019, con la quale, in considerazione dei danni patiti dagli stabilimenti balneari toscani a causa degli eventi meteorici dell'ottobre e novembre 2018, impegna la giunta a modificare il citato comma 4, prorogando di un anno la data entro la quale gli stabilimenti balneari si devono conformare a quanto disposto dal regolamento;

3) è opportuno dare attuazione a quanto auspicato nella mozione n. 1673/2019, differendo di un anno il termine del 31 marzo 2019, ad eccezione dell'adeguamento a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 52 del decreto del Presidente della giunta regionale, per il quale il differimento del termine è al 15 giugno 2019, in quanto l'adeguamento a tali disposizioni non comporta interventi di carattere strutturale;

4) in considerazione dell'imminente avvio della stagione balneare è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

5) di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche all'art. 64 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2018.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 64 del decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»), è aggiunto il seguente:


«4-bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2019

ROSSI

19R00251

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 2019, n. 5.

Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 17 maggio 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la presente legge disciplina nella Regione siciliana gli interventi e le opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

2. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D», che costituiscono parte integrante della presente legge e le cui eventuali modifiche che si ritengono necessarie sono apportate con successivo provvedimento amministrativo:

a) «Codice» è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, come applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana;

b) «vincolo paesaggistico» è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle precedenti norme ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

Art. 2.

Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi e le opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B».

Art. 4.

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:

a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;


b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

2. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e le relative Soprintendenze danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1.

Art. 5.

Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche

1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute, anche a seguito dell'adozione o dell'approvazione di piani paesaggistici.



2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice, come applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana.

3. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

Art. 6.

Semplificazione documentale

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata - anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

2. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere *a)*, *b)* e *c)*, limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

Art. 7.

Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizie.

2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata alla Soprintendenza competente per territorio.

Art. 8.

Semplificazioni procedurali

1. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente, ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A», ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.

2. Ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 7 indicano la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.

3. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

4. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

5. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali richiede all'interessato ove occorrono, in un'unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili e necessari. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso rimane sospeso fino alla ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti e continua a decorrere dal momento della ricezione stessa.


6. Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso.

7. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Art. 9.

Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione

1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli



strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dettate dai piani paesaggistici ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 140 e 141 del Codice.

Art. 10.

Rinvio a normative di settore

1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato «A» non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

Art. 11.

Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi della presente legge, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice.

Art. 12.

Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice medesimo. In tali casi il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispone la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere.

2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non soggette ad altro titolo abilitativo con esclusione dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 13.

Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell'esperienza attuativa della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 2019

MUSUMECI

(*Omissis*).

19R00252

LEGGE 8 maggio 2019, n. 6.

Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 17 maggio 2019*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, identifica i giovani come risorsa fondamentale della comunità. A tale fine la Regione riconosce e garantisce ai giovani autonomi diritti e incoraggia la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della Regione stessa.



Art. 2.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea «Un nuovo impulso per la gioventù europea» e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale ed in attuazione dei principi di cui all'art. 1:

a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;

b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti;

c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;

d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

f) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;

g) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;

h) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, il diritto allo studio, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale, l'associazionismo;

i) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche;

l) promuove l'educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

m) promuove la partecipazione dei giovani alle attività sportive di base e agonistiche.

2. La Regione promuove politiche del lavoro non solo per ridurre la disoccupazione giovanile ma anche per garantire posti di lavoro di qualità. L'obiettivo è quello di cooperare con i portatori di interesse per portare avanti i processi di sviluppo sostenibile e di inclusione delle giovani generazioni nel mercato del lavoro anche a livello globale.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

TITOLO II

FUNZIONE DELLA REGIONE,
PROGRAMMAZIONE E RUOLO DEI COMUNI

Art. 4.

Ruolo della Regione

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica;

c) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;

d) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei di tirocini volti alla formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro;


e) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;

f) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società;

g) la creazione di una rete di *partner* pubblici e privati già attivi sul territorio, che abbiano la capacità di offrire servizi di orientamento, formazione, consulenze, contributi in denaro, spazi in concessione e attività di promozione, in favore dei giovani creativi e innovatori;

h) la promozione di azioni volte ad intercettare, stimolare e coinvolgere grandi aziende estere nell'accelerazione del processo di sviluppo del nostro ecosistema innovativo locale.

2. La Regione istituisce il «Forum regionale dei giovani», quale organismo consultivo e propositivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti o aventi dimora nel territorio regionale e rientranti nella fascia di età di cui all'art. 3. Il suddetto organismo non comporta oneri a carico della finanza pubblica e usufruisce delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.



3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

4. La Regione promuove attività di formazione professionale regionale, in stretto raccordo con il tessuto industriale e i nuovi *trend* tecnologici, prevedendo la creazione di specifici percorsi formativi relativi a tematiche innovative, fra le quali *open data*, *audience development*, artigianato digitale, *coding*, APP, *blockchain*, favorendo percorsi di apprendimento per giovani o aspiranti imprenditori che vengano realizzati dall'Amministrazione regionale in collaborazione con gli stessi destinatari e su loro richiesta e impulso.

Art. 5.

Programmazione regionale

1. Per attuare gli obiettivi di cui all'art. 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, consultati preventivamente gli *stakeholders*, tenuto conto delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;

b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;

d) favorisce progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse e all'implementazione di banche dati, anche digitali per favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;

e) elenca, nel sito della Regione, gli interventi a favore delle politiche giovanili indirizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

2. La Regione promuove all'interno delle amministrazioni locali l'istituzione dei Forum e/o delle consulte comunali dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all'art. 3.

3. Il Programma di cui al comma 1 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio previsto dall'art. 16, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare.

Art. 6.

Ruolo dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana e in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;

b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

TITOLO III

POLITICHE GIOVANILI

Art. 7.

Spazi di aggregazione giovanili


1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socioculturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone e gli spazi di libera aggregazione tra giovani.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di *co-working* e incubatori di impresa, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili anche di provenienza statale ed europea, favorisce:

a) la valorizzazione delle biblioteche regionali o di immobili di proprietà regionale in disuso con caratteristiche idonee nonché gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico - sociali.



Art. 8.

Mobilità ed esperienze

1. La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione ed i comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM (2006) 417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa (2015/C417/02).

Art. 9.

Bullismo, cyberbullismo e revenge porn

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e del *revenge porn* volte alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità e alla tutela della integrità psico-fisica dei giovani adolescenti, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative e progetti che possono riguardare:

- a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- b) attività di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità e del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;
- c) formazione del personale scolastico ed educativo;
- d) programmi di sostegno per le vittime di bullismo, cyberbullismo e *revenge porn*.

Art. 10.

Azioni di comunicazione e informazione

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social *network* per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'art. 12, nell'ambito del Programma di cui all'art. 5, promuove la realizzazione di una piattaforma digitale denominata «I giovani per la Sicilia» che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede:

- a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
- b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un *target* giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
- c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
- d) a sperimentare il ricorso alle reti *peer-to-peer* per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

Art. 11.

La settimana dei giovani

1. La Regione nell'ambito del Programma di cui all'art. 5 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la «Settimana dei giovani», in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.

2. La settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività sui bisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti online.

TITOLO IV


FORUM REGIONALE DEI GIOVANI
E OSSERVATORIO REGIONALE
DELLE POLITICHE GIOVANILI

Art. 12.

Forum regionale dei giovani

1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il «Forum regionale dei giovani», di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum, che opera secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4, è un organismo indipendente, di partecipazione e consultazione in materia di politiche giovanili. Scopo primario del nuovo organismo di partecipazione giovanile è favorire occasioni di confronto tra le



nuove generazioni creando così un rapporto sempre più stretto tra giovani e le istituzioni. Il Forum si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime al mondo dei giovani. Il Forum ha il compito di:

a) rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani;

b) favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni, attraverso la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica;

c) essere veicolo per la diffusione di stimoli provenienti dall'azione dei Forum comunali e provinciali.

3. Il forum è composto da rappresentanti legali o dai loro delegati delle organizzazioni/associazioni giovanili di rilevanza regionale individuate dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'art. 14, e in particolare:

a) da un delegato delle associazioni giovanili di categoria;

b) da un delegato delle organizzazioni giovanili dei sindacati;

c) dai delegati delle associazioni giovanili del terzo settore;

d) dai rappresentanti degli organi superiori eletti delle Università di Catania, Palermo, Messina, Enna;

e) dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di amministrazione degli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU);

f) da un rappresentante delle consulte comunali per ogni provincia, scelto su base elettiva tra i Presidenti delle consulte giovanili comunali.

4. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'art. 2 e sulla Programmazione regionale triennale di cui all'art. 5 nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.

5. Il Forum è organizzato su base elettiva ed è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti del Forum restano in carica sino al rinnovo dei rispettivi organi di provenienza e comunicano tempestivamente all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro le nuove rappresentanze per il rinnovo delle cariche. Il Forum continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo organo. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assessorato. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Forum elegge a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario ed adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto della normativa regionale.

6. Il Forum con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:

a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;

b) presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;

c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;

d) esprime parere sul programma triennale.

7. La Regione promuove di concerto con il Forum iniziative volte all'avvicinamento delle Scuole-Università e le imprese.

8. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti. Il Forum si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 15.

9. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

10. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale possono partecipare:

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;

b) gli enti locali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;

e) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico.

Art. 13.

Valorizzazione del volontariato

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, nell'ambito delle risorse disponibili, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato nonché dei progetti di solidarietà.


3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

Art. 14.

Registro regionale delle associazioni giovanili

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.



3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

b) la consistenza associativa costituita almeno per l'80 per cento da giovani di età non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);

c) le associazioni costituite da almeno quattro anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale dimostrabile o con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale o attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al 50 per cento in più di quattro liberi Consorzi comunali o Città metropolitane;

e) l'assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta del Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Art. 15.

Osservatorio regionale delle politiche giovanili

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Osservatorio regionale delle politiche giovanili (O.R.P.G.), di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Sicilia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;

b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani siciliani anche in rapporto al resto del paese;

c) info azione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 16.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 8 maggio 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per la famiglia,
le politiche sociali
e il lavoro*
SCAVONE

(*Omissis*).

19R00253



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 8 1 7 *

€ 2,00

